



302/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 26/05/2025 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Andrea Botta per l'Inps, non intervenuto il
difensore del ricorrente;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78923 del registro di
Segreteria, promosso dal Sig. XX nato
a omissis il omissis ed ivi residente in Via omissis
n. omissis - omissis - C.F. omissis,

rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Fi-
loia (C.F.: FLI RNZ 73R31 11501A) ed elettivamente
domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it,

giusta procura in calce al presente atto. Il predetto difensore dichiara di voler ricevere le notifiche ex art. 170 c.p.c. e le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it.;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di dichiarare il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, con maggiorazione delle somme arretrate con interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procu-

ratore costituito che si dichiara antistatario.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che come comunicato dalla Sede Inps di Roma Tuscolano 1, il trattamento del ricorrente sarà ricalcolato con le prime rate utili, ciò in quanto la Sede ha dato priorità alla definizione dell'istanza di concessione del trattamento privilegiato che è stata effettuata con atto INPS n. RMT105202300111 del 12-12-2023 4 Atto INPS n. RMT105202300111 del 12-12-2023.pdf e corrispondenza di arretrati con la rata di febbraio 2024 5 cedolino rata 2-2024 con AR PPO.pdf. Ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere.

3. Parte attrice con successiva memoria ha con memoria con la quale ha rappresentato che l'INPS ha provveduto al riconoscimento di quanto richiesto con ricorso, ed ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire., con la condanna di controparte alle spese in virtù del principio della soccombenza.

4. Al termine dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto in-

trodotivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Quanto alle spese di lite, non può trovare accoglimento, nel caso di specie, la domanda di condanna dell'Inps secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, benché il provvedimento satisfattivo della pretesa del ricorrente sia intervenuto in corso di giudizio e comunque successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. La Suprema Corte ha affermato anche di recente (Cass. civ. Sez.VI, Ord. 21 gennaio 2021, n. 1098) che la pretesa alla liquidazione delle spese processuali, che si fonda sul principio della c.d. soccombenza virtuale, va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti che prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che possano aver determinato la cessazione della materia del contendere. Ebbene, nel caso di specie, la tesi dell'Inps contraria all'applicazione tout court dell'art. 54 del DPR 1092/73 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio è stata accolta per un lungo arco temporale da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile, il cui indirizzo può ritenersi ormai recessivo soltanto alla luce dei principii di diritto affermati, in sede

di risoluzione di questioni di massima, dalle SS.RR. di questa Corte con le recentissime sentenze nn.1/2021/QM e 12/2021/QM.

Di conseguenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.06.2025 09:41:00
GMT+02:00

